

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro IV - Dei procedimenti speciali  
Titolo I - Dei procedimenti sommari

### **Art. 703 Domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso**

Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al giudice competente a norma dell'[articolo 21](#).

Il giudice provvede ai sensi degli [articoli 669-bis](#) e seguenti, in quanto compatibili. L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell'[articolo 669-terdecies](#).

Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'[articolo 669-novies](#), terzo comma.